



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno IV N. 3 – nuova serie

31 ottobre 2009

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Posto fisso per il...futuro ma davvero?

di Gaetano Veneto*

Alcuni anni addietro in televisione imperverava, in una nota trasmissione di intrattenimento, come usa dirsi, un comico, colto ed insieme ricco di profonda ironia che sosteneva: "è meglio essere ricchi, belli, giovani e nullafacenti piuttosto che poveri, bruttini anzichè, attempati e superimpegnati da lavori stressanti".

Questo maestro della comicità dell'assurdo ed insieme dell'ovvio, di origini pugliesi, è stato, senza volerlo forse, antesignano dei "profondi" (si fa per dire, ovviamente) valori contenuti nel dibattito che coinvolge, con toni che, per dirla alla Flaiano, se non fossero ridicoli apparirebbero vivaci ed insieme profondi, dibattito che coinvolge oggi uomini politici, economisti e, nel nostro caso, giuslavoristi in tutto il Paese.

E' il dibattito sul **posto sicuro**, così come suscitato da una sorprendente, ma forse non tanto, affermazione del Ministro dell'Economia dell'attuale Governo, Giulio Tremonti, il quale, proprio nel momento in cui la crisi economica sembra essere in via di superamento, attraverso il ribaltamento dei suoi effetti drammatici sul mondo del lavoro, già colpito da una dirompente disoccupazione, ha sostenuto, con decisa sicumera, che "il posto fisso è molto meglio del precario o di quello flessibile". Mentre il suo collega di Governo, Brunetta, quello della lotta un po' giusta e un po' donchisottesca ai "fannulloni", replicava altrettanto semplicisticamente che "la flessibilità è l'anima dello sviluppo della società produttiva e della conseguente occupazione aggiunta", il Presidente del Consiglio, dimenticando polemiche e...lodi di ogni tipo, si allineava nella gara al garantismo occupazionale a vita al Ministro Tremonti. Il tutto, mentre in Parlamento un emendamento a favore dei lavoratori precari veniva respinto dalla maggioranza governativa, sia pur per soli due voti raccattati all'ultimo momento in Aula.

Quale insegnamento ricavare dal penoso dibattito di questi giorni, quale messaggio riportare in questo editoriale per i nostri lettori, lavoristi e non? Uno ed un solo insegnamento – messaggio: se il nostro Paese dopo il dibattito sugli inni nazionali, sulle bandiere, sull'uso nelle scuole del

dialetto, quello padano semmai ce n'è uno solo, si riduce a discutere, anche in tutte le trasmissioni televisive in prima serata, su tutti i canali, governativi e non, di un "posto fisso"... che non può che essere una speranza simile alla...luna nel pozzo, in piena crisi e con il pauroso incremento della Cassa Integrazione in tutti i settori produttivi, allora veramente per questo nostro Bel Paese non possono che prevedersi, almeno a breve, tempi bui, specialmente per i nostri giovani di questo Mezzogiorno sempre più derelitto ed afflitto da una profonda crisi, anche di valori sociali e morali.

Stupisce, addolora che si perda tempo e si sprechino energie da parte di governanti e di leaders dell'opposizione nel cercare o attribuire patenti liberali o marxiste, di conferire dignità a parole dette non soltanto in libertà, il che sarebbe già di per sé un delitto, ma, come qualcuno ha giustamente sostenuto, per secondi fini, personali o già elettorali, senza nessun rispetto per l'intelligenza e per i problemi di ognuno di noi, ed insieme di tutti. Giovani alla ricerca di un qualsivoglia lavoro, anziani preoccupati di paventate riforme o contro-riforme pensionistiche, lavoratori angosciati dalla effettività, o meno, di ammortizzatori sociali come paracadute per una minacciosa crescente disoccupazione, cittadini tutti terrorizzati da una sanità sprecona, criminale e quasi sempre insoddisfacente, si vedono bombardati da messaggi giornalistici e televisivi su posti sicuri che, se ci sono, sono sempre meno tali, visto che la flessibilità diviene sempre più precarietà e la disoccupazione, almeno per ora, avanza.

continua all'ultima pagina

SOMMARIO

- 3** Alfano: il lodo della discordia
- 5** Diritti del nascituro
- 7** Banca del Mezzogiorno
- 9** Giudizio di proporzionalità
- 11** Tiraboschi a Bari e Bisceglie

LA SCOMPARSA DEL PROF. GIUGNI



MAESTRO DEL DIRITTO DEL LAVORO MODERNO PADRE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

Dopo una lunga malattia si è spento la notte del 4 ottobre scorso a Roma il Prof. Gino Giugni. Il Maestro della scuola dei lavoristi di Bari era nato a Genova l'1/08/1927 e quindi da poco aveva compiuto 82 anni. Laureatosi in Giurisprudenza nell'immediato secondo dopoguerra, iniziava presto la carriera dell'insegnamento universitario presso diverse cattedre di Diritto del Lavoro e Scienze Politiche e Sociali anche all'estero come Parigi, Los Angeles, Buenos Aires, conseguendo lauree honoris causa. Giunto a Bari nella Facoltà di Giurisprudenza agli inizi degli Anni Sessanta era stato il "Fondatore" dell'Istituto di Diritto del Lavoro. Tra i suoi principali allievi: Veneto, Veneziani, M. G. Garofalo, Liso, Germano, Treu, ecc.. Nel 1969 viene incaricato di presiedere la Commissione Nazionale dello Statuto dei Lavoratori, poi promulgato nel maggio del 1970. Da Bari il Prof. Giugni nel 1976 si trasferisce a Roma insegnando all'Università degli Studi della Sapienza e dirigendo il "Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali". Ha pubblicato numerose opere tra cui il notissimo "Diritto Sindacale" utilizzato in Italia da migliaia di studenti. Grande ed indimenticabile Maestro di vita e di studi, è stato capace di unire l'antica e migliore tradizione accademica italiana alla moderna ed insostituibile curiosità e sensibilità verso i problemi del lavoro nella società così facendo vera politica del diritto, trasfondendola nel quotidiano impegno didattico dentro e fuori le aule universitarie. Non solo nell'insegnamento accademico, negli scritti scientifici e nell'attività di grande conferenziere, ma anche nella vita politica, come Parlamentare e Ministro nel Governo Ciampi, Gino Giugni è stato un Maestro, innovando così la legislazione italiana nel campo del diritto del lavoro e dei rapporti sindacali, così da permettere al nostro Paese un adeguato ruolo nelle società industriali a democrazia più avanzata.

* Professore ordinario di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari

Convegno a Terlizzi sul tema:

FLOROVIVAISMO TRA REALTA' E SVILUPPO

Profili di sviluppo tra fonti rinnovabili e sicurezza del lavoro



Nella foto da sinistra il Prof. Giovanni Russo, il Preside della Facoltà di Agraria Prof. Vito Nicola Savino, il Sindaco Dott. Vincenzo Di Tria, l'Assessore Avv. Maria Mangiatordi, il Prof. Vincenzo Fucilli ed il Prof. Gaetano Veneto

Si è svolto il 6 ottobre u.s. presso il Chiostro delle Clarisse a Terlizzi il convegno sul tema: "Florovivaismo tra realtà e sviluppo" al quale sono intervenuti il Sindaco Vincenzo Di Tria, l'Assessore Maria Mangiatordi, il Prof. Gaetano Veneto, Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari, il Preside della Facoltà di Agraria, Prof. Vito Nicola Savino, il Prof. Giovanni Russo, il Prof. Vincenzo Fucilli e la Prof.ssa Barbara De Lucia.

Il dibattito è stato incentrato sulla coniugazione delle nuove forme di energie rinnovabili nelle aziende florovivaistiche e sulla garanzia delle tutele essenziali per i lavoratori in tema di sicurezza.

Il Prof. Gaetano Veneto ha introdotto lo spinoso e sempre discusso tema della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alle aziende florovivaistiche del territorio, le quali incontrano innumerevoli difficoltà nel coniugare le esigenze della produzione, sempre più competitiva, all'assolvimento degli obblighi legislativamente imposti in materia di sicurezza.

Il dibattito è proseguito sulla dettagliata analisi dei fattori che necessariamente devono essere comprimari nelle aziende locali: da un lato l'incremento delle forme consortili quale mezzo dello sviluppo produttivo attraverso forme di aggregazione imprenditoriale e, dall'altro, la gestione controllata delle dimensioni aziendali nelle quali si devono creare condizioni di lavoro migliori, secondo standard di qualità ed in modo concorrenziale e, nel contempo, si deve guardare ad una produzione oculata, ridimensionandola in base alle ricerche di mercato.

L'esigenza di attuare una concreta selezione della produzione florovivaistica nasce sul nostro territorio da una necessità fondamentale: puntare non solo sulla quantità ma soprattutto sulla qualità dei nostri prodotti. Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un'attenta analisi delle richieste di mercato ed una canalizzazione del proprio sforzo imprenditoriale in modo razionale.

La sicurezza dei lavoratori, unitamente alla salvaguardia della loro salute deve poi essere senz'altro garantita dai datori di lavoro, non solo e non tanto da vincoli legislativi, quanto piuttosto dalle oggettive esigenze aziendali. Una economia sana e dinamica nasce e si sviluppa in aziende che garantiscono ambienti di lavoro sicuri in cui si possano incrementare produttività e competitività.

Tiziana V. De Virgilio



GIURISPRUDENZA LOCALE

Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Requisito legale del *periculum in mora* - Pregiudizio strettamente patrimoniale - Insussistenza

Presupposto che l'irrimediabilità del pregiudizio ricorre soltanto nel caso in cui esso involga, anche soltanto in via mediata, diritti non patrimoniali - giacché nel contrario caso di diritti a contenuto meramente patrimoniale il pregiudizio è suscettibile di integrale reintegrazione per equivalente all'esito di un giudizio ordinario di cognizione - non è suscettibile di accoglimento per insussistenza del requisito legale del *periculum in mora* l'istanza dei ricorrenti il cui pregiudizio è risultato essere di contenuto strettamente patrimoniale e non essendo state allegante né tantomeno provate conseguenze non patrimoniali. Restando indimostrato il *periculum in mora* va rigettato il ricorso non potendosi neppure valutare la fondatezza del *fumus boni iuris*.

Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, ordinanza 15.09.2009 n. 245

Giudice LEONETTI

Ricorso per differenze retributive - Riconoscimento del periodo lavorato "in nero" - Interesse ad agire - Nullità della domanda

Deve essere dichiarato nullo il ricorso introduttivo del giudizio la cui domanda, "depurata" da quella per la quale non vi è interesse ad agire, si fonda sulla asserita prestazione di periodi lavorati "in nero" non specificatamente indicati, con conseguente impossibilità di svolgere una attività istruttoria "mirata" a distinguere le giornate regolarmente denunciate (con riferimento alle quali è intervenuta transazione e, dunque, non sussiste l'interesse ad agire) da quelle non regolarmente denunciate, con riferimento alle quali, in linea teorica, sarebbe possibile ritenere sussistente il concreto interesse ad ottenere il riconoscimento - con conseguente statuizione di condanna - del diritto alla percezione della retribuzione ordinaria per le mansioni svolte, per lavoro straordinario e festivo ed al ricalcolo di 13[^], 14[^] e TFR. Né tantomeno tale nullità può essere sanata mediante l'integrazione dell'atto, non consentendo la rinnovazione di recuperare le preclusioni istruttorie e probatorie ormai verificatesi e comportando il rigetto della domanda per mancata tempestiva proposizione della prova, non articolabile nell'atto da rinnovare, un risultato giuridico peggiore rispetto alla dichiarazione di nullità dell'atto.

Tribunale di Trani, sez. lavoro, sentenza 27.07.2009 n. 5419

Giudice SAVELLI

Inadempimento della banca agli obblighi di diligenza e di informazione - Responsabilità precontrattuale per lesione dell'obbligo di buona fede nelle trattative - Domanda di restituzione del capitale, degli interessi e risarcimento del danno - Rigetto

Poiché la tutela del risparmiatore nelle ipotesi di acquisto di titoli dagli investitori istituzionali trova la sua fonte nelle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, la violazione delle regole di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione proposta ai clienti risparmiatori costituisce inadempimento imputabile all'intermediario e, stante l'esplicita codificazione nell'interesse del cliente di tali regole di comportamento, implica in conseguenza una relazione causale con l'evento dannoso lamentato dagli investitori. Tuttavia non può ritenersi che siano stati violati gli obblighi di informazione nella effettiva attività di intermediazione svolta quando sia stata data in visione tutta la documentazione informativa e consegnato il documento sui rischi generali di investimento unitamente al fissato bollato e al documento attestante i rischi derivanti dall'acquisto di prodotti finanziari strutturati ad alto rendimento a fronte di una dichiarazione da parte degli investitori di aver ritenuto adeguato l'investimento alle risorse finanziarie a disposizione.

Tribunale di Trani, sez. civile, sentenza 16.06.2009 n. 514

Pres. GRILLO Rel. Est. PAPA

Omicidio colposo - Colpa professionale medica - Efficienza causale tra condotta colposa ed evento morte - Mancato accertamento sul giudizio controfattuale - Assoluzione perché il fatto non sussiste

Individuati dalle Sezioni Unite i criteri da seguire perché possa dirsi sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento potrà pervenirsi all'affermazione di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e "processualmente certa" la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica". Pertanto quando siano rimasti incerti gli esiti degli accertamenti sul cd. giudizio controfattuale non si può che emettere una pronuncia assolutoria.

G.U.P. del Tribunale di Trani, sentenza 22.06.2009 n. 210

Giudice MICCOLI

Maccanico-Schifani-Alfano: "Il lodo della discordia"

Dichiarato incostituzionale dalla Consulta

l'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione

La legge 23 luglio 2008 n. 124 sulle "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" meglio nota come lodo Alfano è stata dichiarata incostituzionale lo scorso 7 ottobre dalla Consulta che, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del G.I.P. del Tribunale di Roma ne ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Il disegno di legge, presentato dal Ministro della giustizia Angelino Alfano e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2008, aveva lo scopo di tutelare "l'esigenza assoluta della continuità e regolarità dell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche". Approvata dalle Camere, la legge veniva promulgata, in data 23 luglio 2008, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con una nota motivata vista la precedente sentenza n. 24 del 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale che aveva annullato la legge 20 giugno 2003 n. 140, cd. lodo Schifani (noto originariamente con il nome di lodo Maccanico) avente medesimo oggetto e cioè l'immunità nei processi penali delle alte cariche dello Stato.

La legge n. 140/2003 sulle "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali



nei confronti delle alte cariche dello Stato" era stata proposta dal senatore Antonio Maccanico al fine di evitare che nel semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo potesse essere lesa l'immagine internazionale dell'Italia con la condanna del suo premier in un processo. Dapprima modificata da un maxi-emendamento apportato dall'On.le Schifani che ne acquisiva la paternità, subiva successivi interventi (tanto da essere ribattezzata lodo Berlusconi) che riguardavano l'art. 1 secondo il quale: "Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale".

A seguito dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano nel corso di un procedimento penale a carico di Silvio Berlusconi la Corte Costituzionale dichiarava incostituzionale l'art. 1 della legge n. 140/2003 in quanto lesivo del principio di eguaglianza (art. 3) e del diritto di azione in giudizio e di difesa (articolo 24).

Nel giugno 2008 veniva presentato un nuovo disegno di legge sulle immunità alle alte cariche dello Stato dalle quali veniva però escluso il Presidente della Corte Costituzionale. La legge n. 124/2008, nota come lodo Alfano, entrata in vigore il luglio

successivo, pur riprendendo i contenuti del lodo Maccanico se ne differenziava su alcuni aspetti riguardanti il termine di legislatura per la sospensione dei processi e la possibilità di proseguire con le azioni civili di risarcimento al fine di superare gli sbarramenti posti dalla Consulta ed adeguarsi alle indicazioni date dalla sentenza che lo aveva

abrogato. Ancora una volta però venivano sollevati dubbi di costituzionalità della legge nel corso dei rispettivi processi a carico del Presidente del Consiglio sui diritti tv di Mediaset e a David Mills nonché per istigazione alla corruzione nei confronti di alcuni senatori eletti all'estero durante la legislatura precedente. All'esito del giudizio costituzionale, nonostante durante il suo corso l'Avvocatura dello Stato ha paventato rischi di "danni a funzioni elettive, che non potrebbero essere esercitate con l'impegno dovuto, quando non si arrivi addirittura alle dimissioni. In ogni caso con danni in gran parte irreparabili" nel caso di sua bocciatura, tuttavia il lodo Alfano è stato dichiarato incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.

Daniela Cervellera

Articolo unico del lodo Alfano

Sospensione dei processi penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato:

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione è applicata anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

Rinuncia alla sospensione:

2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

Assunzione delle prove non rinviabili: nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all'assunzione delle prove non rinviabili: secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrono i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.

Prescrizione: alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

Durata della sospensione: la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura). Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

Trasferimento dell'azione in sede civile: in caso di sospensione viene stabilita la possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile.


6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

Disposizione transitoria:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore:

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



France Telecom

25 suicidi in 19 mesi... è mobbing?

15 ottobre 2009: un ingegnere di 42 anni è stato l'ultimo morto di una drammatica serie, senza contare l'incremento esponenziale dei "congedi per malattia". Il comune denominatore sembra l'essere dipendenti della France Telecom.

Se l'opinione dei sindacati francesi fa ricadere la responsabilità sui "nuovi" metodi aziendali e questa, trincerandosi dietro dati statistici, asserisce che un simile tasso di suicidi sia ad un livello "normale" per una compagnia delle sue dimensioni, il vero spunto di riflessione è fornito dalla politica posta in campo dal Governo d'oltralpe: ha congelato la mobilità sino al 31 ottobre 2009 ma, *in primis*, ha inviato una task-force di esperti, incaricati di cogliere i segnali di disagio tra i lavoratori e tenere corsi di formazione per i dirigenti.

Secondo gli esperti di dinamiche relazionali nei luoghi di lavoro, il c.d. "stress da lavoro" è da imputare al diverso assetto aziendale: la France Telecom nasce come un'azienda pubblica in regime di monopolio - assetto che cambia a partire dal 1997. I lavoratori inseriti, forgiati sulle sicurezze fornite da un rapporto di pubblico impiego, si sono trovati impreparati ad essere catapultati verso il nuovo *must* dell'azienda: estrema produttività, perseguita attraverso una mobilità quasi selvaggia. All'azienda viene imputato di non aver saputo soppesare il prezzo umano e sociale dei cambiamenti: i costi del mercato sono gravati sui lavoratori, stremati psicologicamente e fisicamente dalla precarietà e dalla richiesta di eccellenza, requisiti ai quali non erano abituati a dover rispondere. Ha pagato, però, anche il numero due del gruppo, Pierre-Louis Wenes, soprannominato il *cost killer* dai sindacati: era l'uomo preposto a "razionalizzare" i costi aziendali, operazione che ha perseguito, secondo l'accusa, introducendo metodi brutali di management.

Sempre più ripetutamente la domanda posta ad esperti - medici del lavoro, psichiatri, psicoterapeuti - è la stessa: si è dinanzi a casi di *mobbing*? E ai giuristi: se sì, quali i rimedi offerti?

Dottrina unanime, primo fra tutti Pietro Ichino, è molto attenta e solerte nel separare nettamente le dinamiche *mobbizzanti*, da quelli che in realtà, sarebbe più opportuno qualificare come episodi di *straining*: il lavoratore recepisce come *mobbing* una condotta tesa a pretendere un'efficienza superiore alle sue possibilità.

Giuridicamente il *mobbing* si connota per una componente dolosa, che ha scenari collaterali, primo fra tutto il profilo della responsabilità, diversissimi rispetto alle condotte colpose.

Il datore di lavoro ha facoltà di motivare i propri dipendenti ad un rendimento che si collochi al di sopra del minimo (di per sé molto basso) garantito dall'ordinamento. In Italia, in maniera seppur generale, è già ravvisabile nella nostra Costituzione: l'art. 41 sancisce la libertà di impresa privata, purché questa non generi danni alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Ne deriva che il solo limite giuridico alla stimolazione di una maggiore produttività è dato dalla salvaguardia della salute del lavoratore: attualmente l'aspetto della salute più a rischio è quello mentale.

Come cristallizzare il nesso causale tra la condotta posta in essere dal datore e l'insorgere del disturbo mentale? Nel caso di *stress* causato da episodi di *straining*, sarebbe sufficiente non sottoporre la persona a simili sollecitazioni. Come individuare, però, il lavoratore che abbia una salute mentale più cagionevole in un ordinamento, come il nostro, che vieta le indagini sui "trascorsi" clinici del lavoratore dove, mai come per la prevenzione dei disturbi psichici da *stress*, queste sarebbero di insostituibile ausilio?

Le ipotesi di soluzione avanzate partono dal lasciare facoltà al lavoratore di fornire informazioni - in un qualsiasi momento - sui propri pregressi clinici, così da evitare un rischio specifico, per concentrarsi sulla formazione del management: la depressione da stress può essere prevenuta solo da persone preparate a riconoscerne i segnali di insorgenza. Prevenzione efficace che in azienda può spingersi sino a richiedere l'attivazione di campagne di sensibilizzazione sul fenomeno, strumenti di mediazione *intra moenia*, creazione di figure professionali, forgiate per riconoscere questi sintomi e attivare le misure più idonee.

In Francia, proprio questo è quello che è chiamata a fare l'equipe di esperti, inviata all'interno dell'azienda dal Governo. L'ostacolo all'efficacia della loro azione in un contesto alterato è già stato segnalato a più voci: arginare il nuovo pericolo, la c.d. "Sindrome del sopravvissuto". La speranza è che la sconvolgente ed aberrante esperienza francese sia di monito: specializzare professionisti preposti alla prevenzione, e solo in ultima analisi, alla gestione degli aspetti patologici di quelle che rimangono dinamiche relazionali di gruppo.

Marilù Misto

AVVOCATI SOTTO ACCUSA

La Cassazione si pronuncia ponendo seri limiti al diritto di difesa

Il diritto alla difesa, quale diritto costituzionalmente garantito, ha dei limiti? Quali sono? Come riconoscerli?

Il codice deontologico attualmente in vigore, cui devono attenersi avvocati e praticanti, così come modificato nel 2008, con il combinato disposto degli artt. 53 e 20 stabilisce che i rapporti tra avvocati e magistrati devono essere categoricamente improntati alla dignità ed al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni e, indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, gli avvocati devono astenersi dall'usare negli scritti in giudizio e nella loro attività professionale, espressioni offensive o sconvenienti verso i colleghi, magistrati, controparti e terzi. Tale principio trova altresì attuazione nello stesso codice di procedura civile, che all'art. 89 non fa che ribadire il divieto - valido per tutti i principi del foro - di utilizzare espressioni o frasi sconvenienti ed offensive negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati dinnanzi ai giudici. Tale norma, inoltre, conferisce ai Magistrati il potere di disporre con ordinanza la cancellazione di quelle espressioni ritenute particolarmente offensive ed eventualmente di assegnare alla persona offesa, con la sentenza che decide la causa, una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per il disagio sofferto.

Provvedimenti disciplinari, richiami da parte dell'organo giudicante, cancellazione delle frasi ritenute lesive dell'onore e della reputazione, risarcimento del danno sono dunque, le sanzioni tipiche previste per chi indulge in un frasario sconveniente. A tanto si aggiunga la possibilità di potere essere denunciati/querelati e di dover eventualmente rispondere in sede penale di quanto affermato per iscritto o solo oralmente in qualche discussione o arringa difensiva.

E' in effetti quanto accaduto ad un avvocato di Messina che è salito sul banco degli imputati perché accusato del reato di calunnia per avere riportato in un atto accuse gratuite nei confronti di un magistrato che aveva adottato un provvedimento ritenuto ingiusto dal difensore, *rectius* aveva omesso di adottare un provvedimento necessario (affidamento dei figli e determinazione dell'assegno di mantenimento), mostrando di preferire la controparte.

La suprema Corte di Cassazione, Sez. VI^a penale, con sentenza n. 34821 dell'8 settembre 2009 si è espressa riconoscendo la sussistenza del reato di calunnia in capo ad un avvocato che nel presentare un atto di opposizione a precetto si era lasciato "sfuggire" talune frasi sconvenienti nei confronti del magistrato che aveva adottato il provvedimento oggetto di opposizione. Il Giudice (una donna) veniva accusato nell'atto, di avere osservato una "inoperosa condiscendenza per diniego di giustizia", di avere omesso di modificare "il provvedimento presidenziale di affidamento dei figli e la misura dell'assegno di mantenimento alla moglie, di non essersi adoperata a fare giustizia e di avere agito con tacita compiacenza, quindi di omissione di atti d'ufficio e abuso d'ufficio". Il tribunale in primo grado riconosceva, in capo all'avvocato, in concorso con il proprio cliente, il reato di cui all'art. 368 c.p. e condannava il difensore a due anni di reclusione, pena sospesa. Condanna *in toto* confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, che addirittura si rifiutava - come fosse un gesto di solidarietà nei confronti del giudice ingiustamente offeso - di concedere al professionista le attenuanti generiche.

Superato lo scoglio della determinazione dell'elemento soggettivo della calunnia, ravvisato nell'intenzionalità dell'incolpazione e nella "precisa coscienza dell'innocenza della persona incolpata", secondo i giudici della consulta l'avvocato sarebbe stato reo di aver posto in essere un'iniziativa concretatasi in accuse verso il magistrato, che non poteva affatto considerarsi funzionale al corretto e legittimo espletamento della difesa tecnica. Ed infatti, per la Suprema Corte, è esente da responsabilità solo chi ha contenuto la propria prestazione professionale, a tutela dell'interesse del cliente, entro i limiti consentiti dalla legge e ha reso una prestazione rigorosamente funzionale al corretto ed onesto mandato conferitogli. Solo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Cassazione sembra non essere concorde con le decisioni dei magistrati di primo e secondo grado tanto da rinviare alla Corte d'Appello di Reggio Calabria la decisione su tale questione.

Il caso *de quo* indulge ad un'attenta riflessione e può funzionare da monito, ricordando altresì a tutti i professionisti del settore che gli avvocati non sono destinatari di alcuna immunità e che l'articolo 68 della Carta Costituzionale purtroppo, stabilisce fin troppo chiaramente che solo i membri del parlamento possono evitare di essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni!

Ragione questa, per cui occorre impegnarsi a diventare più rispettosi ed educati oppure, volendo perseguire una via alternativa provare a ...diventare membri del parlamento!

Clarenza Binetti

Diritti del nascituro e consenso informato

*La Cassazione ribadisce il “diritto a nascere sani”
ma non quello a “non nascere se non sani” del nascituro*

Il tema dei diritti del nascituro è senz'altro una delle questioni più dibattute nel nostro ordinamento, soprattutto in virtù di una sempre più imponente casistica che ha condotto ad una analisi dei molteplici profili giuridici e sociali coinvolti dalla qualificazione della figura giuridica del soggetto non ancora nato. Nell'ambito di tale tematica si è distinta in tempi recenti una pronuncia della Suprema Corte dell'11 maggio 2009 n. 10741 che ha sancito la responsabilità del medico che abbia somministrato dei farmaci al fine di facilitare la gravidanza, nel caso in cui si manifestino delle gravi malformazioni del nascituro a seguito degli stessi. Il caso di specie pone l'attenzione sull'importanza del consenso informato ai genitori da parte del medico-chirurgo e sulle inevitabili implicazioni che la sua incompletezza od omissione comporti, in riferimento all'esercizio del diritto al risarcimento per violazione dei fondamentali interessi personali protetti quali il diritto alla vita, alla salute o integrità psico-fisica, diritto all'onore e diritto all'identità personale.

Tale diritto trova il suo fondamento nei principi dell'ordinamento civilistico e nell'applicazione della clausola di centralità della persona che giustificano la nascita di un'obbligazione risarcitoria in capo al medico in favore dei genitori esercitanti la potestà genitoriale sul neonato. La Corte pone l'accento non solo sull'essenzialità del consenso informato, ma anche sulla qualificazione soggettiva del nascituro quale titolare del diritto al risarcimento in presenza di malformazioni riconducibili alla somministrazione di farmaci i cui effetti dannosi siano adeguatamente dedotti e comprovati. Con la nascita infatti, il nascituro acquista *ex se* qualifica di soggetto giuridico e diventa titolare di interessi protetti in maniera autonoma e dunque

riconducibili alla sfera soggettiva. Si intende dunque in senso ampio la figura del nascituro, distinguendo la nozione di soggettività giuridica da quella di capacità giuridica. Ciò comporta una estensione del concetto di tutela dei diritti fondamentali del concepito poiché considerato soggetto ancor prima della propria nascita, benché solo col verificarsi della stessa egli acquisti la piena titolarità del diritto al risarcimento.

La pronuncia ribadisce in tema di consenso informato come lo stesso consista in un dovere di comportamento del medico la cui fonte non sarà un contratto tra la gestante ed il medico in via diretta, ma tra la stessa e la struttura sanitaria di cui egli è dipendente. Si afferma quindi la responsabilità del medico derivante dal contatto sociale nei confronti della madre e del nascituro, di cui i genitori sono i rappresentanti, i quali azioneranno il diritto del concepito laddove si manifesti la *conditio iuris* necessaria, ossia la sua nascita. La Corte non si arresta però ad una semplice attestazione del diritto del nascituro a “nascere sano”, con conseguente risarcimento a carico del medico che non ponga in essere una condotta volta alla preservazione di tale posizione qualificata. Essa infatti analizza la questione da una duplice angolazione: da un lato il diritto alla nascita sana del nascituro, dall'altro la negazione di un diritto “a non nascere se non sano” dello stesso. Si nega dunque un eventuale diritto ad un risarcimento nel caso in cui la mancata conoscenza delle conseguenze del trattamento farmacologico prescritto non consenta di optare per l'interruzione della gravidanza da parte dei genitori. Si opera una distinzione profonda tra il diritto riconosciuto al nascituro ad ottenere il risarcimento quale soggetto giuridico autonomamente portatore di diritti costituzionalmente garantiti

quali la salute e la vita e quello a non nascere se non sani ritenuto incompatibile con i principi del nostro ordinamento. In merito alla posizione giuridica dei genitori e, nello specifico, della madre è stato riconosciuto anche in questa sentenza il diritto di essere informati correttamente dei rischi di una terapia, sia sotto il profilo proprio soggettivo, nel caso in cui la gravidanza metta in pericolo la propria salute, sia sotto il profilo del diritto di poter eventualmente decidere di non voler correre il rischio di nascita di un bambino affetto da malformazioni. Tale circostanza alla luce del diritto della madre, ai sensi della L. n. 194/78, di poter in taluni casi interrompere la gravidanza, esprime un principio di autodeterminazione circa l'accettazione o meno dei rischi suddetti, il quale non viene negato ma circoscritto sotto il profilo risarcitorio. Tale limitazione è agevolmente comprensibile se si pone l'attenzione sulla netta distinzione tra la posizione giuridica dei genitori e del figlio che la Cassazione vuole proporre: al figlio spetterà il diritto al richiedere il risarcimento del danno sotto il profilo della propria soggettività giuridica in caso di malformazioni derivanti dalla somministrazione di farmaci in virtù della lesione del proprio diritto alla salute; ai genitori di contro, spetta il diritto al risarcimento in virtù della mancata od inesatta informazione ricevuta dal medico circa le conseguenze della prescrizione far-

macologica. Questa sentenza interviene in modo puntuale sul tema del consenso informato ma soprattutto sulla qualificazione giuridica del nascituro sancendo la sua qualificazione di soggetto in via anticipativa rispetto all'evento della nascita. Ciò è particolarmente importante laddove si consideri l'impatto che abbia la questione in esame al livello giuridico e sociale. L'identificazione dei contetti del diritto “a nascere sani” e la speculare negazione del “diritto a non nascere se non sani” divengono il punto focale della diatriba in merito ai limiti che debbano essere tracciati tra le necessarie forme di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quale è quello alla vita ed eventuali devianze delle stesse oltre i suoi confini. Oltrepassarli significherebbe autorizzare una contraddizione in termini del diritto alla vita laddove si riconoscesse, non solo il diritto ad autodeterminarsi della gestante al fine di interrompere la gravidanza, ma si estendesse tale posizione giuridica in capo al nascituro. La questione conduce inevitabilmente a riverberi non solo di natura giuridica ma senz'altro etica che forse potrebbero essere affrontati partendo, provocatoriamente, da un semplice interrogativo: quali dovrebbero essere i parametri oggettivi di riferimento per quantificare il danno derivato dalla mancata concessione della possibilità di non nascere ad un essere umano?

Tiziana V. De Virgilio

**IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI**



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904

Gabbie salariali e carovita

L'acceso dibattito politico "divampato" di recente, a seguito delle "temerarie" dichiarazioni del leader del Carroccio sul tema delle gabbie salariali, impone una attenta riflessione.

Da più parti, in effetti, è stato rilevato che la loro reintroduzione comporterebbe l'imposizione di vincoli di stampo "dirigista" che mal si concilierebbero con la flessibilità di un mercato del lavoro già in lotta con una imperante crisi economica; non mancano, tuttavia, argomentazioni a sostegno della tesi opposta secondo cui quella degli "stipendi differenziati" risulterebbe essere la naturale risposta al divario del costo della vita tra Nord e Sud che avrebbe ormai raggiunto il 16,5%.

Ciò premesso, risulta indispensabile ricordare che per gabbie salariali si intende un sistema di parametrizzazione dei salari su base territoriale ovvero un meccanismo di calcolo dei salari fondato su alcuni parametri, tra cui spicca senz'altro quello del costo della vita, da riferirsi a determinate aree individuate sull'intero territorio nazionale.

Detto meccanismo viene per la prima volta introdotto in Italia nel 1946 grazie ad un accordo tra industriali e organizzazioni dei lavoratori firmato il 6 dicembre 1945: previsto inizialmente solo al Nord e successivamente esteso a tutto il Paese, suddivise lo stesso in quat-

tro aree fino alla nuova ripartizione che nel 1954 vide l'Italia suddivisa in 14 zone. Si venne in tal modo a creare un *gap* stipendiale che raggiungeva il 29% finché, nel 1961, dimezzato il numero di aree, lo stesso fu ridotto al 20%. La decisa opposizione da parte dei lavoratori, oltre che delle organizzazioni sindacali, favorì una straordinaria mobilitazione operaia che portò ad una definitiva abolizione del sistema, considerato iniquo e discriminatorio, con il noto accordo tra sindacati e Confindustria del 18 marzo 1969. Ci si è chiesti comunque se, al di là di ogni considerazione circa l'opportunità di reintrodurre questo strumento, possa essere accolto il rilievo leghista che ne rappresenta la premessa ovvero l'assunto secondo cui l'Italia del Sud "godrebbe" di un costo della vita sensibilmente più basso rispetto a quello a cui sarebbero "condannati" i poveri "padani". Illuminante, a tal proposito, risulta uno studio recente dell'Iper Ugl che, partendo da una graduatoria stilata da una nota testata giornalistica, *IlSole24Ore*, sul volume totale delle spese sostenute dalle famiglie in 57 capoluoghi di provincia, ha preso in esame, oltre ai 20 beni di largo consumo di cui alla graduatoria citata, altri 5 fattori che risultano gravare decisamente sui bilanci familiari ovvero: utenze domestiche, automobile (rca e car-

burante), trasporto pubblico locale, nascita di un figlio, mutuo.

Il risultato della simulazione dimostra ampiamente che la canonica divisione in due dell'Italia, in relazione al costo della vita, non corrisponde al vero tanto che le province del Friuli Venezia Giulia finiscono con l'occupare le ultime posizioni in classifica. Va infatti evidenziato che nelle regioni del Sud risultano di maggior impatto spese quali quelle legate alla nascita di un figlio, quelle legate alle utenze domestiche, alla rca, alla tassazione regionale e comunale nonché quelle che scaturiscono da fattori quantitativi come i servizi di welfare locale, qualitativi, come l'ambiente, il tempo libero e il tasso di criminalità.

Nello specifico si rileva che, rispetto al fattore utenze domestiche, le città più care sono Reggio Calabria, Palermo e Pistoia (con una spesa rispettivamente di: 2.020, 1.938 e 1.873 euro) mentre le meno care risultano essere Lodi, Varese e Udine (rispettivamente: 1.480, 1.473, 1.462 euro); l'impatto della rca vede "svettare" le città di Napoli, La Spezia e Caserta con 1.984, 1.654, 1.599 euro a fronte di una spesa di 783, 777, 733 euro sostenuta dai residenti nelle città di Lodi, Pordenone, Asti; dello stesso tenore risultano anche i dati concernenti altri "centri di costo" quali quelli legati al trasporto pubblico

locale e all'accensione di un mutuo: ancora una volta tocca ai malcapitati palermitani sobbarcarsi l'onere di un trasporto pubblico che impone una spesa annua di ben 518,4 euro a testa a fronte di quei 178 euro che fanno di Asti la città meno costosa d'Italia; ancora, il dato sconcertante si ripete laddove, nelle città di Palermo, Cagliari e Napoli, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato trentenne, con reddito mensile netto di 1.500 euro decidesse di accendere un mutuo ventennale, a tasso variabile, di 100.000 euro spendendo rispettivamente 532,10, 530,10, 530 euro, più di quanto si spenderebbe a Siena, Arezzo e Grosseto, in assoluto le meno care. Non fa eccezione, infine, l'effetto *bebè* che peggiora il bilancio familiare di cinque città meridionali che si piazzano nelle prime dieci posizioni ovvero Caserta, Bari, Potenza, Napoli e Palermo.

Conferma definitiva, circa l'infondata convinzione per cui il costo della vita sarebbe più contenuto nelle regioni del Sud Italia, ci viene fornita dalla statistica conclusiva a cui è addivenuto il medesimo Istituto secondo cui tra le province italiane più costose vi sono quelle di Napoli, Palermo, Caserta e Reggio Calabria così come quelle di Udine, Pordenone e Lodi risultano le più "economiche".

Pierluigi De Lillo

Ti presentiamo il tuo nuovo collaboratore.

È DeJure, il sistema integrato d'informazione giuridica online, completo e personalizzabile, che ti consente una ricerca intelligente e mirata, affiancandoti passo dopo passo nella selezione rapida e accurata delle informazioni rilevanti per l'elaborazione della tua strategia. Con DeJure l'informazione giuridica è al tuo servizio.

E 5 buoni motivi per assumerlo.

- È FLESSIBILE** per la sua modularità.
- È INTERATTIVO** attraverso la funzione Monitoraggio.
- È INTELLIGENTE** grazie al sistema di correlazioni.
- È RAPIDO** nel recuperare le informazioni.
- È EFFICIENTE** perché ha anche il Timer.



GIUFFRÈ EDITORE

Ordine degli Avvocati di Trani

Ordine degli Avvocati di Trani



“STEP BY STEP”

Un 2009 intenso per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani

A pochi mesi dalla fine del 2009 è possibile raccogliere i frutti di quanto seminato attraverso l'incessante lavoro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha profuso energie e risorse economiche per offrire agli avvocati del Foro di Trani servizi ed iniziative di indiscussa utilità. Nel corso dell'anno innanzitutto il Consiglio ha ritenuto opportuno ed urgente informatizzare gli accessi agli atti di cancelleria abbracciando il progetto Polisweb sia intranet che internet, rilasciando 400 password per la consultazione dei registri di cancelleria mediante l'utilizzo di apposite postazioni ubicate sia nella sala biblioteca del Consiglio che al piano terra del Tribunale civile. Tutto per snellire l'oneroso lavoro gravante sui pochi addetti rimasti alle cancellerie a seguito della limitazione del *turn-over* voluto dal Ministero della Giustizia. Sempre per stare al passo con gli indirizzi dettati dalla recente normativa in tema di processo civile, il Consiglio ha predisposto una casella di posta elettronica certificata (gratuita fino a febbraio 2010) che in seguito diventerà l'unico strumento per gli avvocati per comunicare con le cancellerie.

Purtroppo, nonostante l'impegno reale dimostrato e le iniziative adottate lo stesso Presidente del Consiglio avv. Francesco Logrieco si è visto costretto a sollecitare i colleghi del foro di Trani all'utilizzo dei mezzi telematici messi a disposizione con una lettera monitoria, evidenziando la scarsa collaborazione degli stessi che preferiscono a tutt'oggi esercitare la professione con maggiore dispendio di energie e risorse utilizzando la vecchia prassi manuale della ricerca cartacea, affollando così le cancellerie ed onerando gli stessi addetti al lavoro di ulteriore attività.

L'obiettivo di aiutare l'avvocato a rendere più efficiente la sua professione e per fornire maggiore competenza ai clienti passa anche dal continuo sostegno che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani fa, patrocinando i numerosi e vari convegni organizzati dalle diverse Associazioni di avvocati. Nel corso dell'anno, infatti, molteplici sono stati i Convegni per l'aggiornamento continuo professionale che hanno abbracciato differenti argomenti quali la responsabilità per danno ambientale, i reati informatici, le indagini difensive e le tutele deontologiche, convegni in materia amministrativistica e tributaristica, tutti incontri formativi che hanno ospitato giuristi di pregio come ad esempio l'ultimo convegno svoltosi a Trani sulla riforma del processo

civile che ha visto come relatore il prof. avv. Andrea Proto Pisani (Università di Firenze Linceo) e il prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (Università di Bari). All'evento svoltosi in due giornate ha partecipato anche il dott. Luciano Guaglione (Magistrato presso la Corte di Appello di Bari).

Il calendario degli eventi formativi ne prevede molti altri ancora fino alla fine dell'anno, di cui se ne citano solo alcuni senza mancanza nei confronti degli altri, quali: il convegno sulla riforma del processo civile che ha visto come relatori l'avv. Ugo Operamolla (Responsabile della formazione professionale del CNF), il prof. avv. Giorgio Costantino (Docente di Dir. Processuale Civile, Università Roma Tre), il dott. Riccardo Fuzio (Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione), il dott. Costanzo Cea (Consigliere II Sez. Civile Corte d'Appello di Bari) ed un convegno sulla sicurezza negli studi professionali che vedrà l'intervento di relatori del calibro del prof. Michele Tiraboschi (Ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Modena), del prof. avv. Gaetano Veneto (Ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Bari) e del prof. avv. Tommaso Germano (Titolare Previdenza Sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Bari).

Di pari passo ai corsi di aggiornamento, il Consiglio dell'Ordine di Trani non ha dimenticato i suoi impegni istituzionali presentando con i propri rappresentanti: il Presidente avv. Francesco Logrieco, il Segretario Giuseppe Dello Russo e il Tesoriere Francesco Tedeschi, il primo ottobre a Valencia all'inaugurazione della sede spagnola dell'O.G.I.M. (Osservatorio Giuridico internazionale sulla Migrazione), segno inequivocabile dell'importanza del progetto di collaborazione internazionale tra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente del Consiglio, inoltre, alla cerimonia di insediamento dei nuovi magistrati assegnati al Tribunale di Trani e sedi distaccate, ha dato il proprio accogliente benvenuto, ai nuovi giudici, tutti al loro primo incarico, quali i dottori: Roberta Picardi, Rossella Politi, Nicola Morgese, Alfredo Allegretta, Francesca Pastore, Luigi Mancini, Paola Buccelli, Lydia Fiandaca e Roberto D'Angeli, augurando loro buon lavoro e buona collaborazione con "l'altra parte" della giurisdizione e cioè con gli avvocati.

Per ultimo ma non certo per importanza è doveroso sottolineare l'impegno che il Consiglio dell'Ordine ha assunto nell'ambito sociale attraverso l'interessamento diretto da parte del Presidente avv. Francesco Logrieco che con lettera aperta ha chiesto interventi concreti ed immediati per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti ancora nei Palazzi di Giustizia, affinché si possa rendere il più agevole possibile il lavoro di colleghi diversamente abili e di utenti con pari difficoltà motorie. Il Consiglio inoltre ha dimostrato di guardare non solo alle problematiche sociali locali ma bensì nazionali, prodigandosi, in prima linea, attraverso la raccolta di fondi per i colleghi vittime del terremoto in Abruzzo. Al termine di un 2009 ricco di progetti e di realizzazioni non resta che augurare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani un proseguo ancora più proficuo del proprio operato, all'insegna della collaborazione tra tutti gli operatori del diritto, affinché con i nuovi mezzi e con la buona volontà si possa ottenere un Tribunale all'avanguardia e soddisfacente.

Felicia Papagni

BAR SNOOPY
Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca
Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e recesso

In materia di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, un tema di estrema importanza costantemente oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, è rappresentato dal giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore e la sanzione inflitta dal datore di lavoro, che costituisce un presupposto fondamentale per l'accertamento della sussistenza della giusta causa.

Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14586 del 22 giugno 2009, si è nuovamente preoccupata di puntualizzare il contenuto ed i precisi contorni della valutazione sottesa a tale giudizio che il giudice di merito è chiamato ad effettuare, esaminando il caso di un licenziamento intimato dal datore di lavoro ad un dipendente che aveva abbandonato, per un brevissimo lasso di tempo, il proprio posto di lavoro. Detto licenziamento era stato ritenuto legittimo dalla Corte di Appello in ragione del fatto che la condotta del lavoratore aveva determinato il blocco delle macchine e l'abbandono del posto di lavoro di cui lo stesso aveva la responsabilità e che tale episodio risultava di maggiore gravità per essersi verificato in orario notturno, nel quale minori erano i controlli dei superiori, senza che potessero assumere rilievo, in senso contrario, la lunga carriera lavorativa del dipendente, l'assenza di precedenti sanzioni, la mancanza di alcun danno alla produzione o la previsione di una lieve sanzione da parte del contratto collettivo di categoria.

Il Supremo Collegio ha ritenuto di dover accogliere il ricorso proposto dal lavoratore che aveva censurato la pronuncia della Corte di Appello, lamentando, tra l'altro, la mancanza da parte del giudice di merito di una lettura sistematica delle disposizioni contrattuali, nonché di una valutazione concreta e complessiva dei fatti, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, per aver omesso di vagliare circostanze quali la lunga durata del rapporto di lavoro e l'assenza di recidiva. Ne consegue che l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa va individuato in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, sicché quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità ed il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza

dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, secondo i canoni di buona fede e correttezza. Ciò comporta che la proporzionalità della sanzione non può essere valutata solo in conformità alla funzione dissuasiva che questa sia destinata ad esercitare sul comportamento degli altri dipendenti, in quanto il principio di proporzionalità tra l'illecito e la sanzione implica un giudizio di adeguatezza soggettivo, ovvero calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi ed oggettivi) ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale.

Alla stregua di tale impostazione, la Cassazione ha sottolineato come al giudice di merito spetti valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un utile prosecuzione del rapporto di lavoro. All'uopo, dovrà assegnarsi rilievo, oltretutto alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, anche ad una serie di elementi parimenti essenziali, quali l'intensità dell'elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, le precedenti modalità di attuazione del rapporto e, segnatamente, la sua durata e l'assenza di precedenti sanzioni, la particolare natura e tipologia del rapporto stesso. In sostanza il giudice di merito che sia chiamato a valutare la congruità della sanzione (espulsiva) comminata al lavoratore, nel compito fondamentale di cogliere l'effettivo disvalore del comportamento a questi addebitato, deve operare una valutazione globale e non parcellizzata della vicenda processuale non astratta e nella quale particolare rilievo assume anche la condotta tenuta dal lavoratore durante il rapporto di lavoro.

Nel caso giunto all'attenzione dei giudici di legittimità, la Corte di merito, peraltro, non aveva neppure proceduto ad una ricostruzione puntuale dei fatti, avendo omesso di verificare se si fosse trattato, in realtà, di un momentaneo allontanamento dalla postazione lavorativa da parte del dipendente, piuttosto che di un vero e proprio abbandono del posto di lavoro, considerata la permanenza del medesimo negli stessi locali aziendali a breve distanza dalla postazione di lavoro e per un breve arco di tempo, nonché

l'assenza di danni per l'attività produttiva. Nel pervenire a tale statuizione, il Supremo Collegio, di fatto, conferma *in toto* il proprio orientamento ormai costante che ha consentito di fissare alcuni punti fermi in tema di valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, i quali possono sintetizzarsi innanzitutto nel principio della irrilevanza del danno economico, secondo cui cioè, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non rileva l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, per cui tale circostanza non è elemento decisivo per escludere il venir meno del rapporto di fiducia; ciò che rileva, invece, è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.

Vanno poi considerati, anche i comportamenti tenuti dal lavoratore anteriormente a quello oggetto di contestazione, i quali, se disciplinatamente rilevanti, anche quando non seguiti dall'irrogazione di una sanzione, conservano il loro carattere illecito, con la conseguenza che gli stessi possono essere richiamati e valutati dal datore di lavoro, in occasione di una ulteriore mancanza, ai fini del licenziamento del lavoratore.

Per converso, è evidente che, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per una legittima irrogazione della sanzione disciplinare estintiva del rapporto di lavoro, possa assumere rilevanza anche l'assenza di precedenti comportamenti sanzionabili. Ai fini della valutazione della gravità del comportamento del lavoratore in relazione alla sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza unanime attribuisce rilevanza anche ad un altro elemento, ovvero quello "psicologico", riferito in particolare al carattere di intenzionalità della condotta del dipendente, tale per cui possa ravvisarsi una lesione del rapporto fiduciario.

Altra questione di rilievo, sotto il profilo applicativo, è quella della

rilevanza, o meno, delle reazioni assunte in precedenza dal datore di lavoro in presenza di casi di inadempimento da parte di suoi dipendenti analoghi a quello contestato al lavoratore. Ebbene, a tale questione la giurisprudenza della Suprema Corte ha fornito una risposta negativa, statuendo che, ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, la gravità dell'inadempimento del lavoratore va valutata in relazione all'idoneità del comportamento del lavoratore stesso ad arrecare pregiudizio all'interesse del datore di lavoro, senza poter essere esclusa dall'eventuale atteggiamento di tolleranza tenuto in precedenza dal datore di lavoro rispetto ad analoghe mancanze dello stesso o di altro dipendente. Difatti, in proposito non può trascurarsi né il presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale il datore di lavoro può essere indotto a tollerare la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, le quali lo legittimerebbero a recedere dal contratto, né la circostanza che la mancata reazione alle prime infrazioni ben può essere giustificata, nel caso in cui l'azienda abbia una struttura organizzativa complessa, dalla diversità di competenze degli organi e uffici preposti all'accertamento e alla valutazione delle varie mancanze.

Più specificatamente, si è rimarcato che la tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze, dello stesso o di altro lavoratore, non implica acquiescenza preclusiva della possibilità di un licenziamento per un'eguale infrazione successiva, atteso anche il presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale lo stesso può essere indotto a tollerare la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, che lo legittimerebbero a recedere dal contratto e, tenuto conto altresì che la mancata reazione alle prime infrazioni può essere giustificata, nel caso in cui l'azienda abbia una struttura organizzativa complessa, dalla diversità di competenze degli organi e uffici preposti all'accertamento e alla valutazione delle varie mancanze.

Antonio De Simone




L'EDITRICE
Industria Grafica Editoriale
offset & digitale

Sede legale e stabilimento: Zona ASI - S.S. 16 Km. 684 - 71122 Foggia
Tel. 0881.310663-4 Fax 0881.310665
E-mail: offset@leditrice.it - Part. Iva 03274390719

Mezzo secolo fa a Bisceglie il diffuso fenomeno della panificazione clandestina

QUANDO C'ERANO I "PANIFACOLE"

Tra le proteste dei "regolari" ed i richiami di Prefettura e Camera di Commercio al rispetto della nuova legge



complessiva di circa mille chili giornalieri di pane. La protesta dei panettieri "regolari" sale. Si lamenta una concorrenza sleale degli "abusivi" che vendono il pane ad un prezzo più vantaggioso sostenendo spese ridotte sia di trasporto (con l'ausilio delle biciclette) che di forno utilizzato con la formula dei conto terzi. Nel febbraio 1960 uno dei panificatori abusivi, titolare di un negozio di generi alimentari, con una motivazione curiosa chiede al sindaco il nulla osta (ricevendone il diniego) a poter produrre 30 kg. di pane al giorno per accontentare "i clienti, diversi di età avanzata ed altri sofferenti che preferiscono il pane casalingo poiché è ben cotto e non quello dei panifici che contiene molta mollica, quasi cruda, che spesso volte sono stati danneggiati allo stomaco". C'è chi invece, come nel caso di due

sorelle che si dedicano alla lavorazione del pane per conto dei pescatori, ricorre all'on. Antonio Carcaterra affinché questi interceda presso il sindaco per la concessione del nulla osta. Ma la legge è chiara. Tuttavia l'abusivismo continua, come documenta l'ampio carteggio che si conserva presso l'Archivio storico del Comune di Bisceglie (categ. Igiene e Sanità, anno 1959). Il comandante della polizia municipale, dott. Luigi Carbonara, chiede per poter effettuare i controlli di avere a disposizione i vigili urbani e sanitari nelle prime ore del mattino, dalle ore 4,00 alle 7,00. Il 22 febbraio 1960 vi provvedono i carabinieri e l'ufficiale sanitario col sequestro circa 3 quintali di pane confezionato senza regole e la denuncia all'autorità giudiziaria di 6 panificatori clandestini detti "panifacoli". Al fenomeno dell'abusivismo che non si placa si aggiungono altri disagi come la disposizione della chiusura domenicale e festiva degli spacci di pane e l'inasprimento delle sanzioni per il lavoro notturno. I panificatori di Bisceglie si riuniscono in assemblea e chiedono, senza esito, al sindaco Vincenzo De Cillis di poter lavorare e vendere il prodotto nei giorni festivi con orario limitato alle ore 12,30. Una nuova indagine mette in luce nel settembre 1963 che di panificatori "clandestini" ne sono rimasti tre, i quali effettuano la vendita del pane direttamente al domicilio dei privati. Ma il 6 luglio 1964 il medico provinciale ed il sindacato panificatori tornano sulla questione ancora attuale sostenendo che vi sono "panificatori che sfuggono ad ogni controllo sanitario ed annonario, in quanto il pane verrebbe tra l'altro prodotto in ambienti adibiti ad abitazione e malsani, nei quali è vietato l'accesso agli agenti preposti alla vigilanza". Nel luglio 1964 il comandante della polizia municipale, cap. Carlo Barbera, assicura al sindaco che "la panificazione clandestina esercitata in passato da alcuni panificatori viene attualmente esercitata in maniera molto ridotta".

Luca De Ceglia

L'avvento della legge n. 1002 del 31 luglio 1956 introdusse norme che imponevano determinati requisiti tecnici per gli impianti di panificazione e il possesso della relativa licenza rilasciata dalla Camera di Commercio (annualmente soggetta al visto di rinnovo) per la produzione di pane. Quattro anni dopo, nonostante le nuove regole in vigore, a Bisceglie, l'arte abusiva della panificazione dilagava. Il sindaco, più volte sollecitato dalla Prefettura di Bari a predisporre controlli e repressioni del fenomeno, ordina nell'estate del '59 ai vigili urbani di relazionare in merito. Ne viene fuori un "quadro" che conferma l'attività di dieci panificatori abusivi con una produzione

lavorazione del pane per conto dei pescatori, ricorre all'on. Antonio Carcaterra affinché questi interceda presso il sindaco per la concessione del nulla osta. Ma la legge è chiara. Tuttavia l'abusivismo continua, come documenta l'ampio carteggio che si conserva presso l'Archivio storico del Comune di Bisceglie (categ. Igiene e Sanità, anno 1959). Il comandante della polizia municipale, dott. Luigi Carbonara, chiede per poter effettuare i controlli di avere a disposizione i vigili urbani e sanitari nelle prime ore del mattino, dalle ore 4,00 alle 7,00. Il 22 febbraio 1960 vi provvedono i carabinieri e l'ufficiale sanitario col sequestro circa 3 quintali di pane confezionato senza re-

E' prematuramente scomparsa il 20 ottobre 2009 la giovane collega

**Avvocato
Lucilla Frezza**

*Al marito, ai figlioli e ai familiari
tutti va il cordoglio della nostra
redazione*

Tiraboschi a Bari e Bisceglie

Con ADAPT (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e Relazioni industriali), da questo mese presente anche a Bari la prima cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza - Università di Bari - e centro studi diritto dei lavori di Bari organizzano due importanti eventi culturali il giorno 20 novembre 2009 con l'intervento di docenti di diritto del lavoro, avvocati, Magistrati e studenti.

Qui di seguito si riportano le due locandine precisando che questi seminari sono aperti a tutti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
PRIMA CATEDRA DI DIRITTO DEL LAVORO

ADAPT
MODENA

CENTRO STUDI
DIRITTO DEI LAVORI
BARI

VENERDI' 20 NOVEMBRE 2009 ore 09,30
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
AULA A. MORO

seminario di studi sul tema

**DALLO STATUTO DEI LAVORATORI...
VERSO LO STATUTO
DEI LAVORI**

un ricordo di GINO GIUGNI

**SALUTO DEL PRESIDE
MARIO GIOVANNI GAROFALO**
Ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

RELATORI
MICHELE TIRABOSCHI
Ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Economia
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

GAETANO VENETO
Ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

TOMMASO GERMANO
Titolare di Previdenza Sociale
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

**MODERATORE
ANTONIO BELSITO**
Avvocato giuslavorista

INTERVERRANNO I PARTECIPANTI AL MASTER DI 1° LIVELLO SUL MOBING

www.csddl.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
PRIMA CATEDRA DI DIRITTO DEL LAVORO

ADAPT
MODENA

CENTRO STUDI
DIRITTO DEI LAVORI
BARI

Associazione Avvocati Bisceglie

con il patrocinio del  

SEMINARIO DI STUDI
sul tema

**I "Lavoratori"
Liberi Professionisti
recenti discipline lavoristiche**

*La Sicurezza negli studi professionali
La deontologia del lavoratore "professionista"*

BISCEGLIE, VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2009 - ORE 16,00
CENTRO TURISTICO MASTROGIACOMO - VIALE PONTE LAMA, 3

Relatori:

MICHELE TIRABOSCHI
Ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Economia
Università degli Studi di Modena

TOMMASO GERMANO
Titolare Previdenza Sociale
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

GAETANO VENETO
Ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

FRANCESCO LOGRIECO
Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati Trani

ANTONIO BELSITO
Avvocato Giuslavorista

Il Presidente Associazione Avvocati Bisceglie
Avv. MAURANTONIO DI GIOIA

SEGRETARIA ORGANIZZATIVA:
Avv. Carmela Albrizio - Avv. Angela Napoletano - Avv. Maria Rosaria Basile - Avv. Massimo Bruni
Avv. Lorenzo Chieffi - Avv. Maryta Di Venosa - Avv. Giusy Leone - Avv. Onofrio Musco - Avv. Marcello Porcelli

L'iscrizione, possibile attraverso il sistema "Riconasco", è riservata ai primi 300 richiedenti, di cui 50 riservati agli iscritti all'Associazione Avvocati di Bisceglie, con contributo di Euro 15,00 e di Euro 5,00 per gli iscritti alla A. A. Bisceglie.

CONVEGNO A TRANI SUL TEMA:

Il nuovo processo sommario di cognizione

Sabato 31 ottobre 2009, presso il Museo Diocesano di Trani, organizzato dall'Associazione Avvocati Trani, dall'UDAI sezione Barletta, dalle Associazioni Avvocati Andria, Avvocati Bisceglie, Avvocati Ruvo-Corato-Terlizzi, Avvocati Molfetta e Avvocati A. Palmieri Canosa-Minervino-Spinazzola, con il patrocinio dell'Ordine Avvocati Trani, si è tenuto l'incontro sul tema "Il nuovo processo sommario di cognizione", titolo della monografia presentata dal Dott. Luciano Guaglione, già Giudice Istruttore presso il Tribunale di Trani ed attualmente Consigliere presso la Corte d'Appello di Bari ed edita da "Nel Diritto Editore".

Assenti giustificati il Presidente del Tribunale di Trani, Dott. Filippo Bortone, ammalato ed il Presidente dell'Ordine Avvocati Trani, Avv. Francesco Logrieco, a seguito d'impegni istituzionali presso la CdA di Bari. Gli "onori di casa" sono stati fatti dall'Avv. Bruno Logoluso, Presidente Onorario dell'Ordine Avvocati Trani. Ha presentato l'incontro l'Avv. Domenico Monterisi, il quale, commosso, ha ricordato la prematura scomparsa della Collega Lucilla Frezza. Momento culminante dei lavori è stata l'analisi puntuale, chiara ed esplicativa del Dott. Luciano Guaglione sul nuovo processo sommario di cognizione. Il Dott. Guaglione ha eviden-

ziato come il nuovo istituto si è ispirato a quello dell'ordinamento francese, dove il 70% delle cause sono svolte con ricorso al nuovo procedimento. Detto risultato costituisce un evidente successo in quanto determina decisioni ottenute in tempi brevi ed un conseguente alleggerimento del numero delle cause dai ruoli. In realtà dall'analisi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., sembra che il legislatore italiano abbia tradito la genesi di questo processo sommario di cognizione e cioè l'idea di un processo attuabile alternativamente a due velocità: quello ordinario o quello più snello e veloce del detto procedimento sommario. Infatti secondo il

Dott. Luciano Guaglione la normativa del nuovo processo ha contribuito a costruire un "mostrum giuridico" che solo un attento ricorso da parte degli avvocati ed altrettanto attenta applicazione da parte dei giudici, potranno determinare il successo o il fallimento del nuovo procedimento e dell'idea di giustizia a due velocità. In breve il nuovo processo sommario di cognizione costituisce l'ennesimo tentativo di risolvere i problemi della giustizia mediante interventi normativi a costo zero, non prevedendo alcun intervento strutturale, quale l'aumento del numero di magistrati e dei cancellieri.

Maurantonio Di Gioia

continua dalla prima pagina

Scrivi a:
la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico

la bilancia

Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno IV n. 3 Nuova serie
31 ottobre 2009

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero

Hanno collaborato:

Marilù Misto, Pierluigi De Lillo, Antonio De Simone, Tiziana Valeriana De Virgilio, Felicia Papagni

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it
stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia

Associazione Culturale **la bilancia**
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

Posto fisso per il ...futuro Ma davvero?

Che fare, senza bisogno di ricorrere ad un Marx in soffitta o ad un Lenin che, con sua buona pace, si poneva appunto il problema del "che fare?".

Probabilmente una sola è la via d'uscita: raccogliere tutti, non ultimi gli operatori del mondo del lavoro e del diritto del lavoro, attorno ad un tavolo serio che riprenda ed approfondisca la tematica cara a questa rivista, delle garanzie esterne ad un mercato flessibile del lavoro che, utilizzando virtuosamente un credito bancario da rivitalizzare specie al Sud, permetta al Paese e, per esso, al Mezzogiorno con le sue piccole imprese, l'artigianato ed i giovani professionisti, ripresa produttiva e rilancio dell'occupazione. Per ora, col dibattito, penoso ed insieme risibile, sul "posto sicuro", si è solo incrementata l'immagine e, insieme ad essa, se così può chiamarsi, l'occupazione, nel senso solo fisico di occupare spazio e carpire interessi, dei "soliti noti" che, alla lunga, rischiano di stancare tutti noi.



Un ricordo del Maestro Gino Giugni



Gaetano Veneto, Antonio Belsito, Nello Germano
e tutti gli allievi e i collaboratori Lo ricordano agli operatori del diritto, agli uomini di cultura e a tutti coloro che impegnandosi nello studio e nell'azione nel mondo del lavoro cercano di apportare un contributo di rinnovamento e di impegno sociale e culturale.

continua da pagina 6

Banca del Mezzogiorno Banca per il Sud o...una nuova Banca del Sud?

Cambiano i musicisti, cambia l'orchestra, cambia il nome ma la musica è sempre la stessa. La banca del Mezzogiorno puzza di assistenzialismo (in favore non certo del meridione d'Italia) e di intervento basato su logiche politiche più che sull'efficienza economica.

Il ministro Tremonti dice che la nuova banca dovrebbe nascere "sul modello francese del Credit Agricole": tante banche di territorio che confluiscono in una struttura unica a livello nazionale, un modello designato dallo Stato ma realizzato dai privati.

Il Credit Agricole, primo istituto *retail* in Francia, secondo gruppo bancario in Europa, quinto a livello mondiale, ha però un'origine mutualistica della Banque Verte (caso unico al mondo con una rete di 2500 casse locali) diventando un modello di successo in questo parti-

colare momento di crisi economico-finanziaria.

Dalle notizie di agenzia, lo stato Italiano non si limiterebbe alla sola istituzione e promozione della nuova banca, ma entrerebbe nella nuova realtà bancaria anche con un apporto di capitale pari a 5 o 10 milioni di euro. Apporto di capitale che dovrebbe rientrare entro 5 anni dall'inizio dell'attività della nuova banca, mediante cessione di tutte le azioni, eccetto una. Ma a quale prezzo?

Se proprio si vuole aiutare il Meridione bisogna partire dall'assunto che il Meridione non è il sud d'Europa ma il nord del Mediterraneo mentre il nord Italia è solo il sud dell'Europa. Gli investimenti devono pertanto essere fatti in quest'ottica se si vuole aiutare non il Sud, ma l'intera azienda Italia.

Domenico Di Piero

www.csddl.it

Centro Studi diritto
dei lavori

